

Il Sole-24 Ore - 2012-02-13

Tributi. La via rapida si applica a tutte le imposte

FALLIMENTI, IL PRIVILEGIO ESTESO VALE ANCHE PER I VECCHI CREDITI

IL PRINCIPIO

La norma del Dl 201/2011 ha natura interpretativa per cui produce effetto sui rapporti precedenti alla sua entrata in vigore

Dal 2012 tutti i tributi locali avranno natura privilegiata nell'ambito delle procedure fallimentari.

È questo l'effetto della norma introdotta dal Dl 201/2011 con cui il Governo ha esteso a tutti i tributi comunali e provinciali la natura privilegiata mobiliare, che l'articolo 2752 del Codice civile riconosceva ai crediti statali per imposte e sanzioni e solo in via subordinata ai crediti tributari di Comuni e Province previsti dalla legge per la finanza locale (Rd 1175/1931), con l'unica eccezione dell'imposta sulla pubblicità.

La norma aveva generato un'accesa controversia tra chi interpretava in modo restrittivo l'articolo 2752 del Codice civile, considerando privilegiate solo le imposte espressamente citate dal Rd 1175/1931, e chi invece riteneva che il richiamo dovesse intendersi rappresentativo di tutte le norme che disciplinano la finanza locale, tra cui in particolare il Dlgs 504/1992 e il Dlgs 507/1993, per garantire, ai sensi dell'articolo 2778 del Codice civile, il diritto degli enti locali - quali soggetti attivi d'imposta - a incassare gli importi anche in caso di fallimento, a prescindere dalla denominazione dell'imposta o della tassa.

Quest'ultimo orientamento era stato recepito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010, in cui era stato precisato che il privilegio generale sui mobili istituito dall'articolo 2752, comma 3 del Codice civile in favore dei Comuni doveva formare oggetto di interpretazione estensiva, e quindi esteso anche all'Ici e ai relativi accessori oltre che ai crediti Tarsu/Tia.

Questo indirizzo giurisprudenziale è stato ora tradotto in norma dal Governo Monti, che con l'articolo 13, comma 13 del Dl 201/2011, ha precisato in modo definitivo che «il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».

A fronte di questo intervento normativo è venuta quindi meno l'incertezza sulla natura privilegiata dei crediti tributari degli enti locali, sia futuri - tra cui rientreranno anche l'Imu e la futura Res, al pari degli altri tributi minori ancora vigenti (Tosap/Cosap, oltre all'imposta di soggiorno e di scopo) - sia riferiti ai procedimenti di insinuazione ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, a fronte della sua indiscussa natura interpretativa.

L'intervento del Legislatore appare importante in particolare a fronte della sua applicabilità anche ai rapporti pregressi, che porterà a definire tutti i procedimenti di opposizione pendenti, derivati dalla mancata ammissione al privilegio dei crediti degli enti locali. Si determina di fatto la cessazione della materia del contendere, e si rende possibile il recupero quanto meno di una parte dei tributi non versati dai soggetti falliti, che difficilmente avrebbero potuto essere realizzati ove i crediti degli enti locali fossero stati ammessi al passivo in via chirografaria.

La definizione del problema non deve peraltro portare gli enti a pensare che l'ammissione al privilegio possa costituire un automatismo, in quanto nei fallimenti è sempre previsto che sia il creditore a dover indicare in modo preciso le norme di riferimento per il riconoscimento di una causa di prelazione; gli enti dovranno azionare correttamente le proprie istanze di ammissione al passivo, per evitare di basarle su norme modificate dal legislatore.